

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3810/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 954/82 del Consiglio⁽³⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Massimale (in tonnellate) |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | 2 312 |

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 26 giugno 1982 al 31 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Origine |
|----------------------------------|--|------------|
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | Jugoslavia |

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 117 del 30. 4. 1982, pag. 1.